



COMUNICATO STAMPA n. 29/25

Lussemburgo, 6 marzo 2025

Sentenze della Corte nelle cause C-149/23 | Commissione / Germania, C-150/23 | Commissione / Lussemburgo, C-152/23 | Commissione / Repubblica ceca, C-154/23 | Commissione / Estonia e C-155/23 | Commissione / Ungheria (Direttiva sugli informatori)

Inadempimento di uno Stato: cinque Stati membri sono condannati a sanzioni finanziarie per la mancata trasposizione della direttiva «sugli informatori»

Essi devono versare una somma forfettaria alla Commissione e l'Estonia, qualora non abbia ancora trasposto la direttiva, è tenuta a versare anche una penalità giornaliera

Nell'ambito di diversi ricorsi distinti ¹, la Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva «sugli informatori» ² e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Germania, il Lussemburgo, la Repubblica ceca, l'Estonia e l'Ungheria sono venuti meno agli obblighi³ ad essi incombenti in forza di tale direttiva. Essa ha inoltre chiesto di imporre a tutti tali Stati membri sanzioni finanziarie sotto forma di somme forfettarie. Per quanto riguarda l'Estonia, nell'ipotesi in cui il suo inadempimento, che persisteva alla data in cui la Corte è stata investita del ricorso contro tale Stato membro, perdurasse ancora al momento della pronuncia della sentenza, la Commissione ha chiesto alla Corte di infliggerle una penalità.

Sottolineando l'importanza della trasposizione di tale direttiva, considerato l'elevato livello di protezione che essa accorda agli informatori che segnalano una violazione del diritto dell'Unione, la Corte accoglie i ricorsi della Commissione respingendo gli argomenti dedotti dagli Stati membri interessati e **condanna** tali Stati membri alle sanzioni finanziarie riportate nella tabella seguente.

Stato membro	Sanzione stabilita dalla Corte
Germania	EUR 34 000 000 (somma forfettaria)
Lussemburgo	EUR 375 000 (somma forfettaria)
Repubblica ceca	EUR 2 300 000 (somma forfettaria)
Estonia	EUR 500 000 (somma forfettaria) e una penalità giornaliera di importo pari a EUR 1 500 ⁴
Ungheria	EUR 1 750 000 (somma forfettaria)

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto

contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([C-149/23](#), [C-150/23](#), [C-152/23](#), [C-154/23](#) e [C-155/23](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ La Commissione ha proposto ricorsi contro sei Stati membri complessivamente. La sentenza riguardante la Polonia è stata pronunciata il 25 aprile 2024 [sentenza della Corte nella causa Commissione/Polonia (direttiva sugli informatori), [C-147/23](#)].

² [Direttiva \(UE\) 2019/1937](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (direttiva sugli informatori).

³ Conformemente all'articolo 26 di tale direttiva, gli Stati membri avevano l'obbligo di adottare le disposizioni necessarie per la sua applicazione entro il 17 dicembre 2021.

⁴ Qualora l'inadempimento persistesse alla data della pronuncia della sentenza, a decorrere da tale data e fintantoché tale Stato membro non abbia posto termine all'inadempimento.